

7. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione online i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati dovranno utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «StepOne 2019». Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

8. Sono fatte salve le domande di partecipazione regolarmente presentate alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall'art. 4 del bando di cui al comma 1, fermo restando che coloro che hanno già inviato la candidatura possono modificare, integrare o sostituire, entro il termine di scadenza e nel rispetto delle modalità stabiliti dal precedente comma 2, le domande già presentate. In tal caso verrà presa in considerazione l'ultima domanda pervenuta in ordine di tempo.

9. Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso richiamato nel comma 1 e i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall'art. 4 del bando di cui al comma 1.

10. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente provvedimento.

Art. 3.

Forme di pubblicità

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> e sul sistema «Step-One 2019».

Art. 4.

Mezzi di impugnazione

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Art. 5.

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al bando di concorso richiamato dall'art. 1, comma 1, pubblicato, tra l'altro, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020.

Roma, 28 luglio 2021

p. Il Dipartimento della funzione pubblica
FIORI

p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
CASTALDI

p. Il Ministero dell'interno
NICOLÒ

21E08788

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di novantadue unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, fascia retributiva F1, per diversi profili professionali, nei ruoli dell'Agencia italiana per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero della transizione ecologica.

LA COMMISSIONE RIPAM

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;


Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 247;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che dispone che, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le modalità semplificate di svolgimento delle prove previste dalla medesima disposizione, assicurandone comunque il profilo comparativo, tra cui, secondo la lettera b), l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui le amministrazioni, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'art. 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui tra l'altro, fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto le amministrazioni prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale;



Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 luglio 2021 con la quale è prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in corso di conversione;

Viste le misure in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive novantadue unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, fascia retributiva F1, per diversi profili professionali, nei ruoli dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero della transizione ecologica (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 5 giugno 2020*);

Considerato che relativamente alla predetta procedura concorsuale, il cui bando è stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non è stata svolta alcuna attività selettiva;

Considerata l'esigenza rappresentata dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. 20717 del 21 luglio 2021, di procedere alla modifica del bando di concorso alla luce delle disposizioni introdotte dal citato art. 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

Considerata la necessità di assicurare la celerità della procedura concorsuale, garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti mediante lo svolgimento di una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7 del bando, e la valutazione dei titoli, con le modalità previste dal successivo art. 9 del bando;

Tenuto conto, altresì, della necessità di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del bando, ai sensi del quale il concorso si articola attraverso una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia superiore a due volte il numero dei posti messi a concorso; una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7; una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'art. 8; la valutazione dei titoli, con le modalità previste dall'art. 9;

Considerato che il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il 15 aprile 2021, validato dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni, prevede che le prove selettive in presenza abbiano una durata massima di sessanta minuti e che, pertanto, risulta opportuno ridurre il numero dei quesiti della prova scritta, rideterminando i relativi punteggi secondo la proporzione già prevista dal bando;

Considerato che, a fronte dell'applicazione delle misure di semplificazione di cui all'art. 10, comma 3, del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è opportuno prevedere che alcune delle materie della prova preselettiva e della prova orale siano oggetto di valutazione nell'ambito della prova scritta;

Considerata la necessità di modificare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del predetto bando di concorso al fine di adottare le misure di semplificazione previste dall'art. 10, comma 3, del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Delibera:

Art. 1.

Modifica del bando

1. La procedura prevista dal bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive novantadue unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, fascia retributiva F1, per diversi profili professionali, nei ruoli dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero della transizione ecologica (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 5 giugno 2020*) è modificata ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come segue:

a) la prova preselettiva di cui all'art. 6 del bando è soppressa;

b) la prova selettiva scritta di cui all'art. 7 del bando, così come modificato dal presente provvedimento, distinta per i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, del bando, è svolta esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova selettiva scritta è altresì volta a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale, la conoscenza di una seconda lingua straniera scelta tra spagnolo, francese, arabo e portoghese e la conoscenza delle tecnologie informatiche nonché le competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

c) la prova selettiva orale prevista dall'art. 8 del bando è soppressa;

d) la fase di valutazione dei titoli è svolta secondo la disciplina dell'art. 9 del bando, così come modificato dal presente provvedimento.

2. Per effetto della nuova denominazione del Ministero destinatario del bando di cui al comma 1, ovunque occorrono, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle parole «Ministero della transizione ecologica».

3. Per effetto di quanto previsto dal comma 1:

a) all'art. 3, comma 2, del bando la lettera a) è soppressa;

b) all'art. 3, comma 2, lettera b) del bando le parole «riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui alla precedente lettera a)» sono soppresse;


c) all'art. 3, comma 2, del bando la lettera c) è soppressa;

d) all'art. 3, comma 2, del bando l'alea «Le prove di cui alle precedenti lettere a) e b) si svolgono presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di strumentazione informatica.» è sostituito dal seguente periodo: «La prova di cui alla precedente lettera b) si svolge esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.»;

e) all'art. 3, comma 2, del bando l'alea «La prova di cui alla precedente lettera c) può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;» è soppresso;

f) all'art. 3, comma 2, del bando la lettera d) è sostituita come segue: «la valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalità previste dall'art. 9, solo a seguito dell'espletamento della prova scritta, con esclusivo riferimento ai candidati che hanno superato la predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redige la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.»;

g) all'art. 4, comma 6, del bando la lettera n) è soppressa;



h) all'art. 4, comma 6, del bando la lettera p) è così sostituita: «la scelta della seconda lingua tra spagnolo, francese, arabo e portoghese, la cui conoscenza è oggetto di valutazione nell'ambito della prova scritta.»;

i) all'art. 4, comma 9, del bando il periodo «Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'*handicap* determina in funzione delle procedure preselettive e selettive.» è sostituito dal seguente: «Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'*handicap* determina in funzione della procedura selettiva.»;

j) all'art. 4 del bando, il comma 12 è così sostituito: «La mancata esclusione dal procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.»;

k) all'art. 4 del bando, il comma 16 è così sostituito: «Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della prova scritta e del relativo esito è effettuata attraverso il predetto sistema "Step-One 2019". Data e luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul predetto sistema "Step-One 2019" con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.»;

l) all'art. 5, comma 1, del bando l'alinea «Ciascuna commissione esaminatrice è competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché delle fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7, 8 e per la valutazione dei titoli ai sensi del successivo art. 9.» è sostituito dal seguente: «Ciascuna commissione esaminatrice è competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché per le fasi del concorso di cui al successivo art. 7 e per la valutazione dei titoli ai sensi del successivo art. 9.»;

m) l'art. 6 del bando, recante la disciplina della prova preselettiva, è soppresso; è altresì soppresso ogni riferimento all'art. 6, ovunque occorra;

n) all'art. 7 del bando il comma 1 è così sostituito: «La fase selettiva scritta, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, consiste nella risoluzione di quaranta quesiti a risposta multipla e si articola come segue:

a) una parte composta da trentadue quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti le seguenti materie:

- codice AMM/AICS;
- diritto amministrativo;
- contabilità di Stato e finanza pubblica;
- contabilità civilistica;
- disciplina degli appalti e dei contratti pubblici.
- codice TEC/AICS:
- diritto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali;
- geografia politica ed economica;
- disciplina e organizzazione della cooperazione internazionale per lo sviluppo;
- project cycle management*.
- codice AMM/MATTM:
- diritto amministrativo;
- diritto dell'ambiente;
- diritto internazionale dell'ambiente;
- diritto dell'Unione europea;
- pianificazione territoriale e urbanistica.

I predetti quesiti sono altresì volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

b) una parte composta da otto quesiti volta a verificare la conoscenza della lingua inglese di livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e di una seconda lingua straniera scelta tra spagnolo, francese, arabo e portoghese, nonché la conoscenza delle tecnologie informatiche e le competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione».

o) all'art. 7 del bando il comma 2 è così sostituito: «A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di trenta punti. La prova si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi).»;

p) all'art. 7, comma 3, del bando il primo alinea è sostituito come segue: «La prova si svolge esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti»;

q) all'art. 7 del bando il comma 5 è così sostituito: «I candidati regolarmente iscritti *on-line*, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul sistema "Step-One 2019", nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione *on-line* della domanda.»;

r) all'art. 7 del bando, il comma 8 è così sostituito: «I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema "Step-One 2019"»;

s) all'art. 7 del bando, il comma 9 è soppresso;

t) l'art. 8 del bando, recante la disciplina della prova orale, è soppresso; è altresì soppresso ogni riferimento all'art. 8, ovunque occorra;

u) all'art. 9 del bando il comma 1 è così sostituito: «La valutazione dei titoli è effettuata, anche mediante ricorso a piattaforme digitali, dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale non sono presi in considerazione.»;

v) all'art. 9, comma 7, del bando le parole «da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito ai titoli» sono sostituite dalle parole: «da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli»;

w) all'art. 10, comma 6, del bando le parole «decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo.» sono sostituite dalle seguenti parole: «decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito positivo.».

Art. 2.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande

1. Per effetto di quanto stabilito all'art. 1, sono riaperti i termini per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive novantadue unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, fascia retributiva F1, per diversi profili professionali, nei ruoli dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero della transizione ecologica (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 5 giugno 2020), così come modificato dal presente provvedimento.

2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo <https://ripam.cloud> previa registrazione del candidato sullo stesso



sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio *on-line* della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l'invio *on-line* della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine.

3. La data di presentazione *on-line* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.

4. Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 23,00 del termine di scadenza di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per più codici concorsuali di cui all'art. 1, comma 1, del bando di concorso, il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascun codice.

5. I candidati con disabilità devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio *handicap* che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'*handicap* determina in funzione della procedura selettiva. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio *handicap* deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile *on-line* e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

6. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.

7. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione *on-line* i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella *home-page* del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati dovranno utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

8. Sono fatte salve le domande di partecipazione regolarmente presentate alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall'art. 4 del bando di cui al comma 1, fermo restando che coloro che hanno già inviato la candidatura possono modificare, integrare o sostituire, entro il termine di scadenza e nel rispetto delle modalità stabilite dal precedente comma 2, le domande già presentate. In tal caso verrà presa in considerazione l'ultima domanda pervenuta in ordine di tempo e relativa al codice di concorso indicato.

9. Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso richiamato nel comma 1 e i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall'art. 4 del bando di cui al comma 1.

10. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente provvedimento.

Art. 3.

Forme di pubblicità

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> sul sistema «Step-One 2019» e sui siti *web* istituzionali delle amministrazioni interessate.

Art. 4.

Mezzi di impugnazione

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Art. 5.

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al bando di concorso richiamato dall'art. 1, comma 1, pubblicato, tra l'altro, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 5 giugno 2020.

Roma, 28 luglio 2021

p. Il Dipartimento della funzione pubblica
FIORI

p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
CASTALDI

p. Il Ministero dell'interno
NICOLÒ

21E08789

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di millecinquencottordici posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

LA COMMISSIONE RIPAM

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in particolare l'art. 247;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che dispone che, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevedono, anche in deroga

